Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(2011) 2815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/264/UE)

(GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2012/49/UE della Commissione del 26 gennaio 2012	L 26	36	28.1.2012
►**M2**	Decisione 2014/313/EU della Commissione del 28 maggio 2014	L 164	74	3.6.2014

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 300 del 18.10.2014, pag. 69 (2014/313/EU)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(2011) 2815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/264/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea è concesso ai prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) La decisione 1999/476/CE della Commissione ([2]) ha fissato i criteri ecologici e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica per i detersivi per bucato. In seguito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, la decisione 2003/200/CE della Commissione ([3]) ha stabilito criteri aggiornati validi fino al 30 aprile 2011.

(4) Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta che è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo gruppo di sottoprodotti e fissare nuovi criteri. Questi nuovi criteri e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5) Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2003/200/CE.

([1]) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
([2]) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52.
([3]) GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

▼B

(6) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/200/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2003/200/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende: i detersivi per bucato e gli smacchiatori pretrattanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma) per il lavaggio di tessuti, destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Articolo 2

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

1) Detersivi normali — i detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura.

2) Detersivi per capi colorati — i detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura.

3) Detersivi delicati — i detersivi usati per le fibre delicate.

4) Sostanze — un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

2. Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), un detersivo deve essere considerato un detersivo normale o un detersivo per capi colorati, tranne nel caso in cui il detersivo sia inteso e commercializzato principalmente per i tessuti delicati.

▼B

Ai fini del paragrafo 1, punto 3), i detersivi liquidi per il bucato normale di tessuti bianchi e colorati non devono essere considerati detersivi delicati.

Articolo 3

Al fine di conseguire l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato o uno smacchiatore pretrattante deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» secondo la definizione dell'articolo 1 della presente decisione e deve soddisfare i criteri nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «detersivi per bucato» è assegnato il numero di codice «6».

Articolo 6

La decisione 2003/200/CE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE.

2. Le domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per bucato» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/200/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

3. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri intendono in primo luogo promuovere prodotti che esercitano un impatto contenuto sugli ecosistemi acquatici, che contengono un quantitativo limitato di sostanze pericolose e il cui rendimento sia stato sottoposto a prova. I criteri mirano inoltre a ridurre il consumo energetico del lavaggio, poiché promuovono prodotti efficaci a basse temperature.

CRITERI

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

1. Prescrizioni di dosaggio

2. Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

3. Biodegradabilità dei composti organici

4. Sostanze e miscele escluse o limitate

5. Requisiti per l'imballaggio

6. Rendimento di lavaggio (idoneità all'uso)

7. Punti

8. Informazione dei consumatori

9. Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

1. **Valutazione e verifica:**

a) *Requisiti*

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda ritiene che siano equivalenti.

L'appendice I si riferisce al nuovo database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), ove sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi, e che costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell'elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell'elenco DID è disponibile sul sito web dell'Ecolabel UE e attraverso i siti web di ciascun organismo competente.

All'occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

b) *Soglie di misurazione*

Le sostanze costitutive la cui concentrazione eccede lo 0,010 % in peso del preparato devono soddisfare i criteri ecologici.

▼B

Per quanto concerne i conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze, è necessario il rispetto dei criteri indipendentemente dalla loro concentrazione, eccettuato il criterio 4 b) relativo alle sostanze e alle miscele escluse o limitate.

Le sostanze impiegate sono definite come tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) presenti negli ingredienti. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione delle materie prime, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

Quando le istruzioni di dosaggio presenti sull'imballaggio contemplano sia il prelavaggio, sia il successivo lavaggio, oltre al lavaggio semplice a ciclo unico, anche il dosaggio complessivo (prelavaggio e lavaggio) deve soddisfare i criteri ecologici.

Se il prodotto è dotato di una pellicola idrosolubile che non deve essere rimossa prima del lavaggio, detta pellicola deve essere considerata parte della formulazione del prodotto ai fini di tutti i requisiti.

2. **Unità funzionale**

L'unità funzionale per questo gruppo di prodotti deve essere espressa in g/kg di bucato (grammi per kilogrammo di bucato).

3. **Dosaggio di riferimento**

Nel caso dei *detersivi normali* e dei *detersivi per capi colorati*, ai fini del calcolo dei criteri ecologici e per la prova del rendimento di lavaggio si utilizza come dose di riferimento la dose consigliata ai consumatori dal produttore per una durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol $CaCO_3$/l e per tessuti «normalmente sporchi». Per i detersivi normali e i detersivi per capi colorati il riferimento è a un dosaggio per carico di 4,5 kg a secco in lavatrice.

Nel caso dei *detersivi delicati*, per il calcolo dei criteri ecologici e per la prova del rendimento di lavaggio si utilizza come dose di riferimento la dose consigliata ai consumatori dal produttore per una durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol $CaCO_3$/l e per tessuti «poco sporchi». Per i detersivi delicati il riferimento è a un dosaggio per carico di 2,5 kg a secco in lavatrice.

Se il dosaggio raccomandato è indicato per carichi diversi dai predetti, il dosaggio di riferimento impiegato ai fini del calcolo dei criteri ecologici deve tuttavia corrispondere al carico normale. Se negli Stati membri in cui il detersivo è commercializzato la durezza dell'acqua non è uguale a 2,5 mmol $CaCO_3$/l, il richiedente deve specificare la dose utilizzata come riferimento.

Requisiti relativi alla valutazione e alla verifica dell'unità funzionale 2) e del dosaggio di riferimento 3): devono essere comunicati all'organismo competente la formulazione integrale comprensiva della marca commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (*), la quantità impiegata compresa ed esclusa l'acqua nonché la funzione di tutti gli ingredienti del prodotto, indipendentemente dalla concentrazione. Si deve inoltre presentare all'organismo competente un campione della grafica, comprensiva delle raccomandazioni di dosaggio.

Le schede di sicurezza di ciascun ingrediente devono essere fornite all'organismo competente conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

L'elenco DID è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

(*) Il numero DID rappresenta il numero dell'ingrediente nell'elenco DID («database sugli ingredienti dei detersivi») ed è utilizzato per determinare la conformità ai criteri 2 e 3. Cfr. appendice I.

([1]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

▼B

I CRITERI DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA

Criterio 1 — Requisiti di dosaggio

Il dosaggio corrisponde al dosaggio raccomandato espresso in g/kg di bucato (polvere/pastiglie) o in ml/kg di bucato (liquidi). Deve essere impiegato il dosaggio raccomandato per una durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol $CaCO_3$/l, rispettivamente per tessuti normalmente sporchi (detersivi normali e detersivi per capi colorati) e tessuti poco sporchi (detersivi delicati).

Il dosaggio non deve eccedere i seguenti quantitativi:

Tipo di prodotto	Dosaggio, polvere/ pastiglie	Dosaggio, liquidi/gel
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati	17,0 g/kg di bucato	17,0 ml/kg di bucato
Detersivo delicato	17,0 g/kg di bucato	17,0 ml/kg di bucato
Smacchiatore (solo pretrattamento)	2,7 g/kg di bucato	2,7 ml/kg di bucato (*)

(*) Dose media stimata da usare ai fini del calcolo del VCD. Il dosaggio effettivo dipende dal numero di macchie in un dato carico di bucato. La dose stimata si basa su un dosaggio di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

Se sono applicabili le raccomandazioni sia per il prelavaggio, sia per il successivo lavaggio, il dosaggio complessivo raccomandato (prelavaggio e lavaggio successivo) deve rispettare il livello di dosaggio massimo.

Valutazione e verifica: formulazione integrale del prodotto, dell'etichetta o della grafica comprensiva di istruzioni. Deve essere indicata la densità (g/ml) per tutti i prodotti (sia sull'imballaggio o in una scheda di sicurezza).

Criterio 2 — Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione non deve essere superiore ai limiti in appresso ($VCD_{cronico}$):

Tipo di prodotto	$VCD_{cronico}$
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati (tutte le forme)	35 000 l/kg di bucato
Detersivo delicato (tutte le forme)	20 000 l/kg di bucato
Smacchiatore (solo pretrattamento)	3 500 l/kg di bucato (*)

(*) La dose stimata si basa su un dosaggio di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido). I prodotti dosati quali per esempio polveri o pasta devono rispettare lo stesso limite del VCD.

Per ciascun ingrediente (i) si calcola la tossicità del volume critico di diluizione ($VCD_{cronico}$) mediante la seguente equazione:

$$VCD_{cronico} = \sum VCD_{(i)} = \sum \frac{peso_{(i)} \times DF_{(i)}}{TF_{cronico\ (i)}} \times 1\ 000$$

in cui

peso (i) = peso dell'ingrediente per dose raccomandata

DF = fattore di degradazione

TF = fattore di tossicità cronica della sostanza quale dichiarata nell'elenco DID.

▼B

Nel calcolo del VCD si devono includere inoltre i conservanti, gli agenti coloranti e le fragranze presenti nel prodotto anche se in concentrazione inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

Valutazione e verifica: calcolo del $VCD_{cronico}$ del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare il valore del VCD.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non è ripresa nell'elenco DID, i parametri devono essere calcolati con l'ausilio degli orientamenti presenti nella parte B dell'elenco DID, allegando la documentazione pertinente.

Criterio 3 — Biodegradabilità delle sostanze organiche

Il contenuto nel prodotto di sostanze organiche non biodegradabili in ambiente aerobico (non immediatamente biodegradabili, aNBO) e/o non biodegradabili in ambiente anaerobico (anNBO) non deve superare i limiti in appresso:

aNBO

Tipo di prodotto	aNBO, polvere	aNBO, liquidi/gel
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati	1,0 g/kg di bucato	0,55 g/kg di bucato
Detersivo delicato	0,55 g/kg di bucato	0,30 g/kg di bucato
Smacchiatore (solo pretrattamento) (*)	0,10 g/kg di bucato	0,10 g/kg di bucato

(*) Il limite aNBO si basa su un dosaggio stimato di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

anNBO

Tipo di prodotto	anNBO, polvere	anNBO, liquido/gel
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati	1,3 g/kg di bucato	0,70 g/kg di bucato
Detersivo delicato	0,55 g/kg di bucato	0,30 g/kg di bucato
Smacchiatore (solo pretrattamento) (*)	0,10 g/kg di bucato	0,10 g/kg di bucato

(*) Il limite anNBO si basa su un dosaggio stimato di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

Valutazione e verifica: calcolo dei valori aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Fare riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti non presenti nell'elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti. Cfr. appendice I.

NB: la TAED deve essere considerata anaerobicamente biodegradabile.

▼B

Criterio 4 — Sostanze e miscele escluse o limitate

a) *Ingredienti specifici esclusi*

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

— Fosfati

— EDTA (etilendiamminatetracetato)

— Muschi azotati e muschi policiclici

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

b) *Sostanze e miscele pericolose*

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo all'Ecolabel UE, il prodotto o le sue parti non devono contenere sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indicate oltre, né sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

Indicazione di pericolo GHS ([1])	Frase di rischio UE ([2])
H300 Mortale se ingerito	R28
H301 Tossico se ingerito	R25
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	R65
H310 Mortale a contatto con la pelle	R27
H311 Tossico a contatto con la pelle	R24
H330 Mortale se inalato	R23/26
H331 Tossico se inalato	R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche	R68
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61/62

▼B

Indicazione di pericolo GHS [1]	Frase di rischio UE [2]
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64
H370 Provoca danni agli organi	R39/23/24/25/26/27/28
H371 Può provocare danni agli organi	R68/20/21/22
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	R48/25/24/23
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	R48/20/21/22
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32
EUH070 Tossico per contatto oculare	R39-41
Sostanze sensibilizzanti	
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	R43

(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(2) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio adeguata al regolamento REACH conformemente alla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 1999/45/CE del parlamento europeo e del Consiglio quale modificata

▼B

Il presente criterio si applica a tutti gli ingredienti presenti in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 %, compresi i conservanti, gli agenti coloranti e le fragranze.

Le sostanze o miscele la cui lavorazione ne modifica le proprietà (per esempio non sono più biodisponibili, subiscono un mutamento chimico) in un modo che elimina il rischio identificato sono esonerate dal predetto requisito.

Deroghe: le sostanze o miscele che seguono sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

▼M2
▼C1

Subtilisina	H 400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R 50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H 400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R 50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H 410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 50-53
	H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 51-53
	H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 52-53
Fragranze	H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 52-53
Enzimi (***)	H 334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R 42
	H 317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R 43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H 334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R 42
	H 317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R 43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H 351: Sospettato di provocare il cancro	R 40
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)	H 413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R 53

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(**) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

▼B

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all'organismo competente l'esatta formulazione del prodotto. Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle schede di sicurezza pertinenti per le sostanze o le miscele.

▼M2

Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.

▼B

c) *Sostanze elencate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006*

Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco delle sostanze candidate, stabilito ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all'indirizzo che segue: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della domanda si deve fare riferimento all'elenco. Il richiedente deve fornire all'organismo competente l'esatta formulazione del prodotto. Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quale le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle schede di sicurezza pertinenti per le sostanze o le miscele.

d) *Ingredienti specifici soggetti a limitazioni — fragranze*

Ciascun ingrediente aggiunto al prodotto in qualità di fragranza deve essere prodotto e trattato conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi, IFRA). Il codice è reperibile sul sito web dell'IFRA: http://www.ifraorg.org.

Il produttore è tenuto a seguire le raccomandazioni normative dell'IFRA relative ai divieti, alle restrizioni all'uso e ai criteri di purezza specificati per le materie prime.

Le fragranze soggette alla prescrizione di dichiarazione disposta dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 4 b) e le (altre) fragranze classificate H317/R43 («Può provocare una reazione allergica della pelle») e/o H334/R42 («Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato») non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata nella quale si indica il quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza nelle fragranze elencata all'allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio H317/R43 e/o H334/R42.

▼B

e) *Biocidi*

i) Il prodotto può contenere biocidi al solo fine di esercitare un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Non applicabile ai tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve fornire informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto (per esempio i risultati di un challenge test o equivalente).

ii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all'organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

Criterio 5 — Requisiti di imballaggio

a) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto	RPU
Polveri	1,2 g/kg di bucato
Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)	1,5 g/kg di bucato

Il RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:

$$CPU = \Sigma[(W_i + U_i)/(D_i * r_i)]$$

Dove:

W_i = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

U_i = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora $U_i = W_i$.

D_i = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato.

r_i = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica. Il valore di r per difetto è pari a 1 (= nessun riutilizzo). È possibile utilizzare un valore superiore nel calcolo solo nel caso il richiedente sia in grado di documentare che l'imballaggio è riutilizzato per lo stesso fine.

Deroghe:

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati sono esonerati da detta prescrizione.

▼B

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica: calcolo del CPU del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolarne il valore. Indicazione del contenuto per i materiali riciclati nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

b) *Imballaggio di plastica*

Nell'imballaggio di plastica è ammesso il solo uso di ftalati che siano stati sottoposti a valutazione del rischio al momento della domanda e che non siano stati classificati secondo il criterio 4 b) e relative combinazioni.

c) *Etichettatura dell'imballaggio di plastica*

Per consentire l'identificazione delle diverse parti dell'imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 6 — Rendimento di lavaggio (idoneità all'uso)

Il prodotto deve soddisfare i requisiti di rendimento indicati per il tipo di prodotto in questione conformemente all'ultima versione delle prove di rendimento dei detersivi per bucato dotati dell'Ecolabel UE reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova da cui risulti che il prodotto soddisfa i requisiti minimi definiti in tale prova.

Criterio 7 — Punti

a) *Detersivi per bucato normale, detersivi per capi colorati*

Si devono conseguire almeno 3 punti ai sensi della tabella sottostante. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 8 punti per i prodotti utilizzabili in acqua fredda, 7 punti per i prodotti a bassa temperatura e 6 punti per gli altri prodotti.

Profilo climatico	Prodotti per acqua fredda (rendimento di lavaggio documentato a ≤ 20 °C)	2P
	Prodotti a bassa temperatura (rendimento di lavaggio documentato fra 20 °C e 30 °C)	1P
Dosaggio massimo	Dosaggio massimo ≤ 14 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) *o* ≤ 14 ml/kg di bucato (liquidi, gel)	2P
	Dosaggio massimo ≤ 16 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) *o* ≤ 16 ml/kg di bucato (liquidi, gel)	1P
VCD	$VCD_{cronico}$ < 25 000 l/kg di bucato	2P
	$VCD_{cronico}$ compreso fra 25 000 e 30 000 l/kg di bucato	1P

▼B

aNBO	aNBO ≤ 75 % del valore limite	1P
anNBO	anNBO ≤ 75 % del valore limite	1P
Punteggio minimo da conseguire per ottenere il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea		3P

b) *Detersivi per bucato delicato*

Si devono conseguire almeno 3 punti ai sensi della tabella sottostante. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 8 punti per i prodotti utilizzabili in acqua fredda, 7 punti per i prodotti a bassa temperatura e 6 punti per gli altri prodotti.

Profilo climatico	Prodotti per acqua fredda (rendimento di lavaggio documentato a ≤ 20 °C)	2P
	Prodotti a bassa temperatura (rendimento di lavaggio documentato fra > 20 °C e < 30 °C)	1P
Dosaggio massimo	Dosaggio massimo ≤ 14 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) *o* ≤ 14 ml/kg di bucato (liquidi, gel)	2P
	Dosaggio massimo ≤ 16 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) *o* ≤ 16 ml/kg di bucato (liquidi, gel)	1P
VCD	$VCD_{cronico}$ < 15 000 l/kg di bucato	2P
	$VCD_{cronico}$ compreso fra 15 000 e 18 000 l/kg di bucato	1P
aNBO	aNBO ≤ 75 % del valore limite	1P
anNBO	anNBO ≤ 75 % del valore limite	1P
Punteggio minimo da conseguire per ottenere il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea		3P

Valutazione e verifica: calcolo della somma dei punti conseguiti per il prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare tale valore.

Criterio 8 — Informazioni per i consumatori

a) *Istruzioni per il dosaggio*

È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di «durezza» dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti (non applicabile agli smacchiatori).

La differenza fra le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e quelle per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non deve essere superiore a 2 (non applicabile agli smacchiatori).

▼B

La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 mmol $CaCO_3$/l.

Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol $CaCO_3$/l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nella prova del rendimento del lavaggio (durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol $CaCO_3$/l).

b) *Informazioni da riportare sulla confezione*

Sulla confezione dei prodotti contrassegnati con l'Ecolabel UE e che appartengono a questo gruppo di prodotti (eccettuati gli smacchiatori) devono essere riportate le seguenti raccomandazioni di lavaggio (o equivalenti), che possono essere presenti sotto forma di testo o di simboli:

«— Lavare alla temperatura più bassa possibile

— Lavare sempre a pieno carico

— Dosare in base al livello di sporco e alla durezza dell'acqua, seguire le istruzioni di dosaggio

— In caso di allergia alla polvere di casa, lavare sempre la biancheria da letto a 60 °C. Aumentare la temperatura di lavaggio a 60 °C in caso di malattie infettive.

Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.»

c) *Dichiarazioni sulla confezione*

Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento o altra documentazione pertinente, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.

— A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 30 °C).

— A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.

d) *Informazioni sulla confezione, requisiti supplementari per gli smacchiatori*

Non è possibile attribuire al prodotto capacità smacchianti per le quali non è stata effettuata alcuna prova di rendimento.

Valutazione e verifica (a-d): il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova o altra documentazione pertinente.

▼B

Criterio 9 — Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che segue:

«— Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

— Uso limitato di sostanze pericolose

— Rendimento del lavaggio verificato.»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for use of the Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta.

▼B

Appendice I

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L'elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L'elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L'elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell'elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L'elenco in questione è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l'uso nei prodotti recanti il marchio UE di qualità ecologica. L'elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica.

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall'organismo competente per il rilascio dell'autorizzazione ad avvalersi del marchio UE di qualità ecologica. In alternativa è possibile applicare l'approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri che seguono:

Approccio meno favorevole:

	Tossicità acuta			Tossicità cronica			Degradazione		
Componente	EC50/ LC50	$SF_{(acuta)}$	$TF_{(acuta)}$	NOEC (*)	$SF_{(cronica)}$ (*)	$TF_{(cronica)}$	DF	Aerobica	Anaerobica
«Denominazione»	1 mg/l	10 000	0,0001			0,0001	1	P	N

(*) In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore $TF_{(cronica)}$ è definito pari al fattore $TF_{(acuta)}$.

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1) Fino al 1º dicembre 2010 e durante il periodo di transizione dal 1º dicembre 2010 al 1º dicembre 2015:

 I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nell'allegato V.C4 di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

 Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C4-C, D, E e F (nonché per le equivalenti OCSE 301 B, C, D ed F e per le equivalenti ISO) è del 60 %.

2) Successivamente al 1º dicembre 2015 e nel periodo di transizione dal 1º dicembre 2010 al 1º dicembre 2015:

 I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼B

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell'elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell'elenco DID, è possibile procedere come segue:

1) Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi dotati di strutture simili. Laddove la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell'elenco DID, si può presumere che anche i tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [per esempio il C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell'elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, sicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per il C12-15 A 6 EO solfato]. Laddove la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2) Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

3) Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (per esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze sottoposte a prova) è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio C_{14} o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.